

REGOLAMENTO GENERALE SOCCORSI SPECIALI



Sommario

1.	Premessa	4
2.	Abbreviazioni	4
3.	Definizione	7
4.	Obiettivi e Attività	7
5.	Organizzazione Nazionale, Regionale e Territoriale	10
6.	Il Referente Tecnico Nazionale (RTN) di Specialità ed eventuale Vicario (RTNV)	11
7.	Il Referente Tecnico Regionale (RTR) di Specialità ed eventuale Vicario (RTRV)	13
8.	Il Referente Tecnico Territoriale (RTT) di Specialità ed eventuale Vicario (RTTV)	14
9.	La Commissione Tecnica Nazionale dei Soccorsi Speciali	15
10.	La Commissione Tecnica Nazionale di Specialità	16
11.	La Commissione Tecnica Regionale di Specialità	17
12.	Il Team Nazionale dei Soccorsi Speciali	18
13.	Il Gruppo Regionale dei Soccorsi Speciali	19
14.	La Squadra Territoriale di Specialità	20
15.	Competenze e Coordinamento	21
16.	Attività ordinarie e in emergenza dei Soccorsi Speciali in ambito territoriale, regionale, nazionale	21
17.	Gestione coordinamento derivante dall'Attività di risposta alle Emergenze	26
18.	Attività formative dei Soccorsi Speciali	28
19.	L'Operatore	30
20.	Operatività	31
21.	Albo Nazionale dei Soccorsi Speciali	32
22.	Gaia, il libretto individuale e la card di operatività	33
23.	Sorveglianza Sanitaria	34
24.	Uniformi dei Soccorsi Speciali	36
25.	Distintivi di Specialità	36
26.	Disposizioni Economiche in tempo ordinario	39
27.	Disposizioni Economiche in Emergenza	39
28.	Funzioni economiche del Comitato Nazionale	39
29.	Disposizioni Transitorie	40
30.	Disposizioni Generali	41



1_

PREMESSA



1. PREMESSA

1. Premessa

- 1.1 L'Associazione della Croce Rossa Italiana OdV ("Croce Rossa Italiana"), come definito dallo Statuto e dal D. Lgs. 178/12 si occupa di proteggere e soccorrere le persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, calamità, conflitti sociali, malattie, epidemie o altre situazioni di pericolo collettivo.
- 1.2 L'Associazione della Croce Rossa Italiana, al fine di operare nei settori di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza agisce quale struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 1, co. IV, lett. i, del D. Lgs. 178/12 e del Codice della protezione civile (D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 all'articolo 13) e già nella precedente L. 225/92.

2. Abbreviazioni

- a. CRI Associazione della Croce Rossa Italiana, Organizzazione di Volontariato
- b. OES Operazioni, Emergenza e Soccorsi
- c. CFN Centro di Formazione Nazionale in materia di Emergenza e Soccorsi Speciali
- d. DTN OES Delegato Tecnico Nazionale Operazioni, Emergenza e Soccorsi
- e. CTN Commissione Tecnica Nazionale
- f. DTR OES Delegato Tecnico Regionale Operazioni, Emergenza e Soccorsi
- g. DTT OES Delegato Tecnico Territoriale Operazioni, Emergenza e Soccorsi
- h. RTN Referente Tecnico Nazionale
- i. RTR Referente Tecnico Regionale
- i. RTT Referente Tecnico Territoriale
- k. RTNV Referente Tecnico Nazionale Vicario
- I. RTRV Referente Tecnico Regionale Vicario
- m. RTTV Referente Tecnico Territoriale Vicario



1.

PREMESSA

- n. PC Protezione Civile
- o. UO Unità Operativa "Operazioni, Soccorsi Speciali e Internazionali"
- p. TS Trasporto Sanitario



2

TITOLO I – DEFINIZIONE E OBIETTIVI DEI SOCCORSI SPECIALI



TITOLO I – DEFINIZIONE E OBIETTIVI DEÌ SOCCORSI SPECIALI

3. Definizione

- 3.1 Nell'ambito delle Attività nell'Area Operazioni Emergenza e Soccorsi e di riferimento alla risposta alle Emergenze, l'Associazione della Croce Rossa Italiana si avvale di Gruppi specializzati denominati "Soccorsi Speciali", costituiti da operatori, materiali e mezzi, in grado di operare in condizioni, ambienti e scenari operativi complessi.
- 3.2 Tali attività sono disciplinate attraverso appositi regolamenti per ciascuna specialità.

4. Obiettivi e Attività

- 4.1 Oltre alle attività ordinarie e caratterizzanti, i Soccorsi Speciali CRI garantiscono il supporto operativo all'Associazione della Croce Rossa Italiana in attività di previsione, prevenzione non strutturale (così come definite dal D. Lgs. 1/2018), in situazioni di risposta a crisi, calamità, disastri ed eventi a massiccio afflusso e superamento dell'emergenza.
- 4.2 I Soccorsi Speciali della CRI si integrano nel quadro delle attività di supporto alle Componenti e alle Strutture Operative del Sistema di PC, ad ogni livello, titolari di specifiche tipologie di intervento, in prevalenza Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, Capitaneria di Porto a seguito di specifici accordi o richieste.
- 4.3 I Soccorsi Speciali della CRI possono intervenire anche in ambito internazionale, in collaborazione con il Sistema Nazionale di Protezione Civile, la Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, le Società Nazionali Consorelle.
- 4.4 Le attività svolte dai Soccorsi Speciali della Croce Rossa Italiana si raggruppano nelle seguenti Specialità:
 - a. Salvataggio in Acqua (OPSA)
 - b. Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR)



2

TITOLO I – DEFINIZIONE E OBIETTIVI DEÌ SOCCORSI SPECIALI

- c. Soccorso Chimico, Biologico, Radiologico, Nucleare (CBRN)
- d. Soccorso con Mezzi e Tecniche Speciali (SMTS)
- e. Soccorso con Supporto di Unità Cinofile (UC)
- f. Soccorso Piste da Sci e Terreno Innevato (USPS)
- g. Telecomunicazioni (TLC).



TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEI

SOCCORSI SPECIALI



3.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI SPECIALI

5. Organizzazione Nazionale, Regionale e Territoriale

- 5.1 Il Coordinamento dei Soccorsi Speciali della CRI è sotto la responsabilità del Delegato Tecnico Operazioni, Emergenza e Soccorsi del livello territoriale corrispondente (nazionale, regionale, territoriale);
- 5.2 Il Coordinamento di ciascuna delle specialità dei Soccorsi Speciali è affidato ai Referenti Tecnici di Specialità del livello territoriale corrispondente (nazionale, regionale, territoriale);
- 5.3 Presso il Comitato Nazionale è istituita l'Unità Operativa "Operazioni, Soccorsi Speciali e Internazionali", come definita dalla struttura organizzativa nazionale e dal relativo Regolamento di Organizzazione pro tempore vigente, a supporto del Delegato Tecnico Nazionale Operazioni Emergenza e Soccorsi.
 - Il Responsabile dell'Unità Operativa "Operazioni, Soccorsi Speciali e Internazionali" garantisce il supporto al coordinamento e all'implementazione delle capacità di risposta alle emergenze dei Soccorsi Speciali della CRI.
- 5.4 La Commissione Tecnica Nazionale dei Soccorsi Speciali, organo consultivo e di indirizzo, coordina i diversi ambiti di ciascuna attività speciale.
- 5.5 Le Commissioni Tecniche Nazionali di Specialità hanno compiti consultivi e di indirizzo riferiti esclusivamente al settore di pertinenza della specifica attività.
- 5.6 Presso ogni Comitato Regionale, il Consiglio Direttivo, può deliberare la costituzione di un Gruppo per ogni singola Specialità.
- 5.7 Dopo aver acquisito il parere del RTN della Specialità stessa, per tramite del DTN OES, il Consiglio Direttivo Regionale può procedere alla nomina del Referente Tecnico Regionale di ciascuna specialità, eventualmente il suo Vicario e la relativa Commissione Tecnica Regionale di Specialità.
 - In mancanza del gruppo di specialità, per garantirne la conoscenza e l'informazione per ciascuna delle attività speciali, è prevista la possibilità di nomina del relativo Referente Tecnico Regionale.



TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI SPECIALI

- 6. Il Referente Tecnico Nazionale (RTN) di Specialità ed eventuale Vicario (RTNV)
- 6.1 Per ogni specialità elencata all'art. 4.4 del Titolo 1 del presente Regolamento, sono individuati un Referente Tecnico Nazionale ed eventualmente un Vicario.
- 6.2 Il Referente Tecnico Nazionale di specialità è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale (su proposta del Delegato Tecnico Nazionale Operazioni, Emergenza e Soccorsi); analogamente si procede per l'eventuale nomina del Vicario.
- 6.3 L'incarico di RTN di specialità è disciplinato dal principio generale del rapporto fiduciario tra nominante e delegato ed è revocabile ad insindacabile giudizio dell'Organo Nominante, laddove il rapporto fiduciario venga meno. L'incarico decade in ogni caso al termine del mandato del Consiglio Direttivo delegante.
- 6.4 I provvedimenti delle nomine dei Referenti Tecnici Nazionali e degli eventuali Referenti Tecnici Nazionali Vicari, corredati da tutti i recapiti personali, sono trasmessi a:
 - a. Delegato Tecnico Nazionale Operazioni, Emergenza e Soccorsi;
 - b. Sala Operativa Nazionale;
 - c. Unità Operativa "Operazioni, Soccorsi Speciali e Internazionali";
 - d. Centro di Formazione Nazionale in Materia di Emergenze e Soccorsi Speciali;
 - e. Delegati Regionali Operazioni, Emergenza e Soccorsi;
 - f. Referenti Tecnici Regionali di Specialità;
 - g. I provvedimenti vengono allegati al Piano di Emergenza Nazionale CRI.
- 6.5 Il Referente Tecnico Nazionale di Specialità svolge le seguenti funzioni:
 - a. sviluppa, con il supporto dell'UO "Operazioni, Soccorsi Speciali e Internazionali", il piano d'azione annuale e triennale di specialità da presentare al DTN OES;
 - b. propone, di concerto con il DTN OES e con il Responsabile Nazionale della



3.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI SPECIALI

Formazione in materia di Emergenze e Soccorsi Speciali, le attività da svolgere, la formazione da attuare, anche in funzione della strategia definita dal Regolamento Nazionale della Formazione CRI. Il piano viene inviato al Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione e attuazione;

- c. promuove attivamente l'adesione alle attività, all'informazione e ai programmi formativi;
- d. redige la relazione delle attività svolte a chiusura dell'anno e la invia al DTN
 OES, per il successivo inoltro al Consiglio Direttivo Nazionale;
- e. prende parte al coordinamento degli interventi di soccorso nazionali e internazionali per la parte di competenza e sotto il coordinamento del DTN OES, nonché alle attività svolte a livello Nazionale, avvalendosi anche dei relativi Referenti Tecnici Regionali, fermo restando la competenza dell'Unità di Crisi Nazionale, della Sala Operativa Nazionale e dei Nuclei di Valutazione e di Coordinamento eventualmente attivati;
- f. vigila sul rispetto del presente Regolamento, e del Regolamento di Specialità;
- g. è in costante contatto con:
 - il DTN OES;
 - il Responsabile dell'UO "Operazioni, Soccorsi Speciali e Internazionali";
 - la Sala Operativa Nazionale;
 - Il Responsabile Nazionale della Formazione in materia d'emergenze e Soccorsi Speciali;
 - i Referenti Tecnici Regionali della rispettiva Specialità.



TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI SPECIALI

- 7. Il Referente Tecnico Regionale (RTR) di Specialità ed eventuale Vicario (RTRV)
- 7.1 In modo del tutto analogo all'individuazione dell'RTN, a livello regionale, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale nomina gli RTR ed eventualmente i rispettivi Vicari di Specialità su proposta del DTR OES.
- 7.2 L'incarico di RTR è disciplinato dal principio generale del rapporto fiduciario tra nominante e delegato ed è revocabile ad insindacabile giudizio dell'Organo Nominante, laddove il rapporto fiduciario venga meno. L'incarico decade in ogni caso al termine del mandato del Consiglio Direttivo delegante.
- 7.3 I provvedimenti delle nomine dei Referenti Tecnici Regionali di specialità e degli eventuali Vicari, corredati da tutti i recapiti personali, sono trasmessi a:
 - a. DTN OES;
 - b. Sala Operativa Nazionale;
 - c. Unità Operativa "Operazioni, Soccorsi Speciali e Internazionali";
 - d. Centro di Formazione Nazionale in Materia di Emergenze e Soccorsi Speciali;
 - e. Delegati Regionali Operazioni, Emergenza e Soccorsi;
 - f. i provvedimenti vengono allegati al Piano di Emergenza Regionale CRI.
- 7.4 L' RTR di Specialità svolge, inoltre, le seguenti funzioni:
 - gestisce e coordina il Gruppo Regionale di Specialità;
 - coordina le attività svolte in ambito territoriale;
 - assicura l'operatività del Gruppo Regionale di Specialità tramite appositi corsi di formazione, informazione e sessioni addestrative ed esercitative così come previsto dai rispettivi percorsi didattici e le derivanti schede corsi e per quanto previsto dal Regolamento Nazionale della Formazione CRI;
 - definisce le Procedure Operative Standard regionali e garantisce, di concerto con il DTR OES, le modalità di mobilitazione, impiego operativo, smobilitazione e analisi post missione;



TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI SPECIALI

- partecipa e fornisce il supporto nella definizione di convenzioni, accordi e progetti riguardanti la Specialità di competenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Regionale, per il tramite del DTR OES:
- promuove attività di cooperazione e addestramento a livello regionale con altre organizzazioni e Strutture Operative presenti sul territorio di concerto con il DTR OES.

8. Il Referente Tecnico Territoriale (RTT) di Specialità ed eventuale Vicario (RTTV)

- 8.1 In modo del tutto analogo all'individuazione dell'RTR, al livello territoriale, il Consiglio Direttivo del Comitato Territoriale nomina il RTT ed eventualmente il rispettivo Vicario di ciascuna Specialità per cui è costituita la relativa Squadra Territoriale su proposta del DTL OES
- 8.2 In maniera del tutto analoga al RTR, gli RTT svolgono, nel quadro della competenza territoriale, le attività e le funzioni atte a garantire l'operatività delle rispettive squadre.
- 8.3 L' RTT svolge, inoltre, le seguenti funzioni:
 - gestisce e coordina la Squadra Territoriale di specialità;
 - assicura l'operatività della Squadra Territoriale di Specialità, tramite turnazioni di reperibilità e addestramento, corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto dalle schede di formazione e mantenimento dell'operatività di ciascuna specialità;
 - definisce le Procedure Operative Standard in ambito di attività territoriale secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di ciascuna Specialità e garantisce, di concerto con il DTT OES, le modalità di mobilitazione, impiego operativo, smobilitazione e analisi post missione;



TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI SPECIALI

- partecipa e supporta, esclusivamente all'interno del proprio territorio e secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo di Comitato Territoriale, alla definizione di convenzioni, accordi e progetti riguardanti la Specialità di competenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo stesso per il tramite del DTT OES;
- promuove attività di cooperazione e addestramento a livello territoriale con altre organizzazioni e Strutture Operative presenti sul territorio con il coordinamento del DTT OES.

9. La Commissione Tecnica Nazionale dei Soccorsi Speciali

- 9.1 La Commissione Tecnica Nazionale dei Soccorsi Speciali è l'organo consultivo e di indirizzo a supporto del Delegato Tecnico Nazionale Operazioni, Emergenza e Soccorsi.
- 9.2 La Commissione Tecnica Nazionale dei Soccorsi Speciali è composta da:
 - a. il Delegato Tecnico Nazionale OES che la presiede, o un suo referente;
 - b. il Responsabile dell'UO "Operazioni, Soccorsi Speciali ed Internazionali" o suo referente;
 - c. il Responsabile del Centro di Formazione Nazionale in materia d'Emergenze e Soccorsi Speciali o suo referente;
 - d. i Referenti Tecnici Nazionali di Specialità.
- 9.3 La Commissione si riunisce su convocazione del DTN OES ogni qualvolta ve ne sia la necessità e comunque almeno due volte l'anno. Al termine di ogni singola riunione sarà redatto apposito verbale che dovrà essere trasmesso a tutti i membri della Commissione Tecnica Nazionale dei Soccorsi Speciali e ai Referenti Tecnici Nazionali e Regionali di ogni Specialità.
- 9.4 La CTN svolge le seguenti funzioni:
 - a. Supporta la pianificazione e predisposizione del piano annuale contenente le



TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI SPECIALI

priorità delle attività ed è trasversale nella strategia delle diverse Specialità.

- b. supporta le attività, vigila sulle procedure e sulla formazione delle Specialità;
- c. vaglia i progetti di sviluppo delle diverse Specialità e ne accoglie gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento;
- d. propone ogni altra attività volta a condividere, diffondere e consigliare in merito allo sviluppo comune delle Specialità.

10. La Commissione Tecnica Nazionale di Specialità

- 10.1 Per ogni Specialità viene costituita la Commissione Tecnica Nazionale, nominata su proposta del DTN OES, dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- 10.2 Alla Commissione Tecnica Nazionale sono affidate funzioni consultive, di indirizzo e propositive con riguardo alla pianificazione e strutturazione delle attività nazionale e internazionale.
- 10.3 La Commissione Tecnica Nazionale è composta da:
 - a. il Referente Tecnico Nazionale di Specialità che la presiede, o un suo delegato;
 - b. quattro Operatori CRI esperti del settore di livello nazionale, identificati dal RTN, proposti al DTN OES, nominati dal Consiglio Nazionale;
 - c. eventuali esperti esterni, concordati con il DTN OES, che prestano la loro partecipazione a titolo gratuito, con eventuale rimborso delle mere spese di viaggio, vitto e alloggio.
- 10.4 La Commissione Tecnica Nazionale si riunisce su convocazione del DTN OES, su richiesta del Referente Tecnico Nazionale, ogni qualvolta ve ne sia la necessità e comunque almeno due volte l'anno. Al termine di ogni singola riunione sarà redatto apposito verbale, che dovrà essere trasmesso a tutti i membri della Commissione Tecnica Nazionale di Specialità e al DTN OES.
- 10.5 La Commissione Tecnica Nazionale:
 - a. ha funzioni consultive, di indirizzo e proposta nell'ambito delle materie di



TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI SPECIALI

relativa competenza;

- b. elabora proposte per l'aggiornamento di Regolamenti, linea guida e procedure in materia specifica, tenendo conto delle esigenze della CRI e del progresso tecnologico;
- c. supporta il monitoraggio del processo formativo dei Formatori;
- d. propone gli aggiornamenti nazionali;
- e. supporta, ove richiesto, gli aggiornamenti a livello regionale;
- f. fornisce supporto nelle indicazioni relative ai materiali, alle attrezzature e ai DPI alla UO "Operazioni, Soccorsi Speciali e Internazionali";
- g. la Commissione Tecnica Nazionale di Specialità può supportare il Responsabile del Centro di Formazione Nazionale in materia di Emergenze e Soccorsi Speciali per lo sviluppo di nuovi corsi di formazione o per la modifica dei corsi già esistenti.

11. La Commissione Tecnica Regionale di Specialità

- 11.1 Per ogni Specialità può essere costituita la Commissione Tecnica Regionale, nominata dal Consiglio Direttivo Regionale, su proposta del DTR OES.
- 11.2 Alla Commissione Tecnica Regionale sono affidate funzioni consultive, di indirizzo e propositive con riguardo alla pianificazione e strutturazione delle attività regionali.
- 11.3 La Commissione Tecnica Regionale è composta da:
 - a. il Referente Tecnico Regionale di Specialità che la presiede, o un suo referente;
 - b. quattro Operatori CRI esperti del settore individuati nel territorio regionale, identificati dal RTR, proposti al DTR OES, nominati dal Consiglio Direttivo Regionale;
 - c. eventuali esperti esterni, concordati con il DTR OES, che prestano la loro partecipazione a titolo gratuito, con eventuale rimborso delle mere spese di



TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI SPECIALI

viaggio, vitto e alloggio.

- 11.4 La Commissione Tecnica Regionale si riunisce su convocazione del DTR OES, su richiesta del Referente Tecnico Regionale, ogni qualvolta ve ne sia la necessità e comunque almeno due volte l'anno. Al termine di ogni singola riunione sarà redatto apposito verbale, che dovrà essere trasmesso a tutti i membri della Commissione Tecnica Regionale di Specialità e al DTR OES.
- 11.5 La Commissione Tecnica Regionale:
 - a. ha funzioni consultive, di indirizzo e proposta nell'ambito delle materie di relativa competenza;
 - b. propone gli aggiornamenti regionali;
 - c. supporta, ove richiesto, gli aggiornamenti a livello territoriale;
 - d. supporta il monitoraggio per le attività dei Trainer / Istruttori di Specialità.

12. Il Team Nazionale dei Soccorsi Speciali

- 12.1 Presso il Comitato Nazionale, il Consiglio Direttivo, può deliberare la costituzione del Team Nazionale per ogni singola Specialità, su proposta del DTN OES.
 - I Team Nazionali rappresentano le aliquote di operatori specializzati provenienti dai Gruppi Regionali, individuati con principio di competenza tecnica e operativa dal rispettivo RTN e segnalati al DTN OES per il concerto e la proposta al CDN.
- 12.2 Il Team Nazionale di ogni Specialità è dotato di materiali tecnici e di mezzi dedicati allo svolgimento delle attività speciali.
- 12.3 La costituzione di ciascun Team Nazionale è subordinata alla presenza di un numero minimo di Operatori, definito all'interno del Regolamento di ciascuna Specialità.
- 12.4 Il Comitato Nazionale, attraverso la Direzione Operazioni, Emergenza e Soccorsi, ovvero l'U.O. Soccorsi Speciali e Internazionali, garantirà i mezzi idonei, anche attraverso i Centri di Emergenza, le attrezzature tecniche di uso comune in



3.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI SPECIALI

quantità sufficiente a garantire l'attività di prevenzione non strutturale, operativa ed emergenziale, secondo gli standard minimi definiti a livello nazionale.

13. Il Gruppo Regionale dei Soccorsi Speciali

- 13.1 Presso ogni Comitato Regionale, il Consiglio Direttivo, può deliberare la costituzione di un Gruppo Regionale per ogni singola Specialità, dopo aver acquisito il parere del RTN della Specialità stessa, per il tramite del DTN OES. Il Consiglio Direttivo Regionale ha l'onere di comunicare l'istituzione del Gruppo Regionale di ciascuna Attività Speciale (che dipendono funzionalmente dai rispettivi RTR) al DTN OES, al Responsabile UO Operazioni, Soccorsi Speciali e Internazionali e alla SON.
- 13.2 Il Gruppo Regionale rappresenta il team degli operatori, dei materiali tecnici e relativi mezzi dedicati allo svolgimento delle attività della singola Specialità per le attivazioni a carattere regionale e/o a supporto delle squadre territoriali laddove espressamente richiesto.
- 13.3 La costituzione del gruppo regionale è subordinata alla presenza di un numero minimo di Operatori, definito all'interno del Regolamento di ciascuna Specialità.
- 13.4 Il Comitato Regionale CRI a cui appartiene il Gruppo dovrà provvedere alla fornitura di mezzi idonei, attrezzature tecniche di uso comune e di squadra in quantità sufficiente a garantire l'attività di prevenzione non strutturale, operativa ed emergenziale, secondo gli standard minimi definiti a livello nazionale.
- 13.5 Per il principio di rotazione e di trasparenza, annualmente, così come previsto per i NOIE, il Presidente Regionale, con il supporto del RTR di ciascuna specialità



3.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI SPECIALI

potrà avvicendare i componenti dei Gruppi Regionali dei Soccorsi Speciali.

14. La Squadra Territoriale di Specialità

- 14.1 Presso ogni Comitato Territoriale il Consiglio Direttivo, può deliberare la costituzione di una Squadra per ogni singola Specialità, laddove previsto dal Regolamento di Attività Speciale, dopo aver acquisito il parere del RTR della Specialità stessa, per il tramite del DTR OES. Il Consiglio Direttivo Territoriale ha l'onere di comunicare l'istituzione della Squadra di Specialità all' RTR di Specialità, al DTR OES, e alla SOR territorialmente competente che, a sua volta, ne darà comunicazione al Responsabile UO Operazioni, Soccorsi Speciali e Internazionali.
- 14.2 La Squadra Territoriale di ciascuna Specialità presente rappresenta il team degli operatori, dei materiali tecnici e relativi mezzi dedicati allo svolgimento delle attività della singola Specialità per le attivazioni a carattere territoriale e/o a supporto del Gruppo Regionale di Specialità laddove espressamente richiesto.
- 14.3 La costituzione della Squadra è subordinata alla presenza di un numero minimo di Operatori, definito all'interno del Regolamento di ciascuna Specialità.
- 14.4 Il Comitato Territoriale che autorizza l'organizzazione di un corso di ciascuna specialità dei Soccorsi Speciali ne accetta contestualmente la formazione degli operatori, l'addestramento, la presa in carico degli stessi e i costi derivanti per l'attività, compresa la parte di sorveglianza sanitaria prevista annualmente per il mantenimento della qualifica degli operatori CRI, oneri compresi.
- 14.5 Il Comitato Territoriale CRI a cui appartiene la Squadra di Specialità dovrà provvedere altresì alla messa a disposizione di mezzi idonei, attrezzature tecniche individuali, compresi tutti i DPI previsti dalla vigente normativa, attrezzature di uso comune e di squadra in quantità sufficiente a garantire l'attività di prevenzione non strutturale, operativa ed emergenziale, secondo gli standard minimi definiti a livello



TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI SPECIALI

nazionale.

15. Competenze e Coordinamento

- 15.1 Fermo restando quanto disposto dal Regolamento per l'Organizzazione delle Attività del Settore Emergenza, si specificano le modalità di coordinamento e le competenze dei Soccorsi Speciali in attività ordinaria e in emergenza.
- **16.** Attività ordinarie e in emergenza dei Soccorsi Speciali in ambito territoriale, regionale, nazionale

Attività ordinaria Soccorsi Speciali nei Comitati Territoriali

- 16.1 L'attività ordinaria in ambito territoriale rappresenta lo status quotidiano cui sono soggette le Squadre Territoriali nello svolgimento dei servizi istituzionali e/o derivanti da convenzioni / accordi con Enti, Amministrazioni Comunali e territoriali, della formazione, addestramento e mantenimento della qualifica degli operatori CRI.
- 16.2 Le attività sono coordinate dal Referente Tecnico Territoriale di Specialità che avrà cura, di concerto con il DTT OES, di provvedere a garantire l'operatività della Squadra.
- 16.3 Tutte le attività territoriali sono di esclusiva competenza dei rispettivi Comitati, attraverso le proprie Squadre di Specialità, e coprono servizi e interventi all'interno dei Comuni facenti parte del territorio assegnato al Comitato.
 - Laddove la Squadra Territoriale di Specialità non sia in grado di effettuare un'attività con risorse proprie, sarà cura dell'RTT di attivarsi attraverso il RTR di Specialità per avere supporto da parte del Comitato Regionale CRI. Questo supporto potrà concretizzarsi con l'invio di una Squadra presente nei territori più



3.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI SPECIALI

vicini al Comitato richiedente se presente. Nel caso in cui non fosse possibile tale supporto, il RTR attiverà il Gruppo Regionale di Specialità che garantirà il sostegno richiesto.

Le spese derivanti saranno a carico del Comitato Territoriale richiedente.

Attività in emergenza dei Soccorsi Speciali nei Comitati Territoriali

- 16.4 L'attività di emergenza dei Soccorsi Speciali in ambito territoriale rappresenta lo status straordinario cui sono soggette le Squadre Territoriali nello svolgimento delle attività operative previste da ciascuna specialità in caso di risposta ad eventi di tipo antropico e/o naturale di tipo A.
- 16.5 Le attività sono coordinate dal DTT OES e per la parte specifica di specialità, assicurate dall' RTT di Specialità che avrà cura, di concerto con il DTT OES, di provvedere a garantire l'operatività della Squadra.
 - Tutte le attività territoriali di risposta all'emergenza sono di esclusiva competenza dei rispettivi Comitati Territoriali attraverso le proprie Squadre di Specialità, che garantiranno gli interventi all'interno dei Comuni facenti parte del territorio assegnato al Comitato.
- 16.6 Laddove la Squadra Territoriale di Specialità non sia in grado di garantire l'operatività esclusivamente con le proprie risorse, sarà cura dell' RTT di attivarsi, attraverso il proprio DTT OES e informando il RTR di Specialità, per avere il supporto da parte del Comitato Regionale CRI attraverso il rispettivo DTR OES che ne concerterà con il RTR l'intervento. Questo supporto potrà concretizzarsi con l'invio di una Squadra, ove presente, appartenente ai territori più vicini al Comitato richiedente, sotto il coordinamento regionale. Nel caso in cui non fosse possibile tale supporto, il DTR OES, di concerto con il RTR, attiverà il Gruppo Regionale di Specialità che garantirà il sostegno richiesto.



3.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI SPECIALI

Le spese derivanti potranno essere garantite secondo quanto stabilito dagli artt. 39 e 40 del Codice di Protezione Civile, al ricorrere delle ipotesi quivi previste, nei casi di attivazione degli stessi in ambito comunale e/o regionale, ovvero attraverso altre misure di sostegno.

Attività ordinarie Soccorsi Speciali in ambito regionale

- 16.7 L'attività ordinaria in ambito regionale rappresenta lo status quotidiano cui sono soggetti i Gruppi di Specialità nello svolgimento degli eventuali servizi istituzionali e derivanti dalle convenzioni e/o accordi con la rispettiva Regione. L'attività prevede altresì il supporto territoriale per la formazione, addestramento e mantenimento della qualifica degli operatori CRI attraverso le figure preposte dei Trainer/Istruttori di Specialità e i piani formativi regionali annuali.
- 16.8 Le attività sono coordinate dal Referente Tecnico Regionale di Specialità che avrà cura, di concerto con il DTR OES, di provvedere a garantire il mantenimento dell'operatività del Gruppo Regionale.
- Tutte le attività sul territorio regionale a supporto dei Comitati Territoriali, sono intese su espressa richiesta da parte dei Comitati stessi attraverso il proprio DTT OES, laddove gli stessi non siano in grado di garantirne autonomamente lo svolgimento.
- 16.10 Gli oneri derivanti dall'intervento a supporto saranno a carico dei Comitati Territoriali, salvo diversi accordi preventivi tra il Comitato Regionale CRI e i Comitati Territoriali.

Attività in emergenza dei Soccorsi Speciali nei Comitati Regionali

16.11 L'attività di emergenza in ambito regionale rappresenta lo status straordinario cui sono soggetti i Gruppi Regionali nello svolgimento delle attività operative previste da ciascuna specialità in caso di risposta ad eventi di tipo antropico e/o naturale di tipo B e C (nei casi previsti per quest'ultima tipologia).



TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI SPECIALI

- 16.12 Le attività sono coordinate dal DTR OES e per la parte specifica di attività, assicurate dal Referente Tecnico Regionale di Specialità che avrà cura, di concerto con il DTR OES, di provvedere a garantire all'operatività del proprio Gruppo.
- 16.13 Tutte le attività regionali di risposta all'emergenza da parte dei Gruppi dei Soccorsi Speciali sono di esclusiva competenza di ciascun Comitato Regionale attraverso quanto previsto dal vigente Regolamento delle attività di Emergenza della CRI. Laddove il Gruppo Regionale di Specialità non sia in grado di garantire l'operatività esclusivamente con le proprie risorse, sarà cura del Referente Tecnico Regionale di attivarsi attraverso il proprio DTR OES e informando il RTN di Specialità per avere il supporto da parte del Comitato Nazionale CRI attraverso il DTN OES che ne concerterà con il RTN l'intervento. Questo supporto potrà concretizzarsi con l'invio di un Gruppo Regionale, ove presente, appartenente ai territori più vicini al Comitato richiedente e sotto il coordinamento nazionale. Nel caso in cui non fosse possibile tale supporto, il DTN OES, di concerto con il RTN, attiverà il Team Nazionale di Specialità che garantirà il sostegno richiesto.

Le spese derivanti potranno essere garantite secondo quanto stabilito dagli artt. 39 e 40 del Codice di Protezione Civile, al ricorrere delle ipotesi quivi previste, nei casi di attivazione degli stessi in ambito nazionale, ovvero attraverso fondi a carico del Comitato Regionale, ove previsti, oppure mediante altre misure di sostegno.

Attività ordinarie Soccorsi Speciali in ambito nazionale

16.14 L'attività ordinaria dei Soccorsi Speciali in ambito nazionale rappresenta lo status quotidiano cui è soggetto il Team di ciascuna Specialità nello svolgimento delle eventuali attività di carattere nazionale e/o a supporto dei Gruppi Regionale su espressa richiesta da parte degli stessi. L'attività prevede altresì il supporto per la formazione, addestramento e mantenimento della qualifica degli operatori CRI



TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI SPECIALI

- attraverso le figure preposte dei Formatori CRI di Specialità all'interno del piano formativo annuale e per quanto previsto dal Regolamento Nazionale per la Formazione CRI.
- 16.15 Le attività sono coordinate dal Referente Tecnico Nazionale di Specialità che avrà cura, di concerto con il DTN OES, di garantire quanto previsto in ambito nazionale e per la parte di supporto alle Regioni.
- 16.16 Tutte le attività sul territorio nazionale a supporto dei Comitati Regionali, sono intese su espressa richiesta da parte dei Comitati stessi attraverso il proprio DTR OES, laddove gli stessi non siano in grado di garantire autonomamente lo svolgimento.
- 16.17 Gli oneri derivanti dall'intervento a supporto saranno a carico del Comitato Regionale richiedente, salvo diversi accordi preventivi tra il Comitato Regionale CRI e il Comitato Nazionale CRI, attraverso la Direzione Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi.

Attività in emergenza Soccorsi Speciali del Comitato Nazionale

- 16.18 L'attività di emergenza in ambito nazionale rappresenta lo status straordinario cui è soggetto il Team Nazionale dei Soccorsi Speciali nello svolgimento delle attività operative previste da ciascuna specialità, in caso di risposta ad eventi antropici e/o naturali di tipo C e /o in ambito internazionale.
- 16.19 Le attività dei Soccorsi Speciali sono coordinate dal DTN OES e, per la parte specifica di attività, assicurate dal Referente Tecnico Nazionale di Specialità che avrà cura, di concerto con il DTN OES, di provvedere a garantire all'operatività del proprio Team.
- 16.20 L'attività nazionale di risposta all'emergenza da parte dei Team dei Soccorsi Speciali è di esclusiva competenza del Comitato Nazionale CRI attraverso il coordinamento del DTN OES con il supporto del responsabile dell'U.O. Soccorsi Speciali e Internazionali e per la parte di competenza del RTN di Specialità.



3.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI SPECIALI

Le spese derivanti potranno essere garantite secondo quanto stabilito dagli artt. 39 e 40 del Codice di Protezione Civile, al ricorrere delle ipotesi quivi previste, nei casi di attivazione degli stessi in ambito nazionale ovvero attraverso fondi a carico del bilancio dell'Associazione.

17. Gestione coordinamento derivante dall'Attività di risposta alle Emergenze

- 17.1 Il Coordinamento dei Soccorsi Speciali CRI è attribuito al Delegato Operazioni, Emergenza e Soccorsi di ciascun livello di competenza (territoriale, regionale e nazionale) con il supporto delle rispettive Sale Operative per la parte di competenza.
- 17.2 Il coordinamento operativo, sul campo, dei Gruppi e delle Squadre dei Soccorsi Speciali impiegate in un'operazione di emergenza o assimilabile è in capo al coordinatore CRI presso il Posto di Comando Avanzato e/o presso il Centro di Coordinamento attivato dal territorio (COC, COM, CCS, ecc.)
 - a. Le attività di intervento riguardanti le emergenze marittime sono programmate e coordinate dal Referente Tecnico Regionale OPSA che è anche M.R.S.C



TITOLO III LA FORMAZIONE DEI SOCCORSI SPECIALI



4.

TITOLO III – LA FORMAZIONE DEI SOCCORSI SPECIALI

18. Attività formative dei Soccorsi Speciali

- 18.1 I corsi di formazione riferiti ai Soccorsi Speciali sono raccolti nel catalogo formativo presente sul portale GAIA, all' interno del "Catalogo Corsi Formazioni" "Emergenza" e seguono le indicazioni e l'organizzazione prevista dal Regolamento Nazionale della Formazione CRI. Ciascun percorso didattico, comprensivo del relativo mantenimento di qualifica, è specificato all'interno della scheda corso che ne indica obiettivi, requisiti, didattica e valutazione.
- 18.2 Attestazioni, verbali, gestione dei corsi sono organizzati e gestiti tramite il portale GAIA.
- 18.3 Il Centro di Formazione Nazionale in materia di Emergenza e Soccorsi Speciali, è la struttura di coordinamento di tutte le attività di didattica e addestramento dell'Area e, sotto la responsabilità del DTN OES, coordina in via diretta le Scuole di Specialità, ove strutturate, identificate e definite nel quadro di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale.



TITOLO IV – L'OPERATORE DEI SOCCORSI SPECIALI



TITOLO IV – L'OPERATORE DEI SOCCORSI SPECIALI

19. L'Operatore

- 19.1 L'Operatore dei Soccorsi Speciali CRI è il Volontario o Dipendente della Croce Rossa Italiana, con le seguenti caratteristiche:
 - a. aver compiuto 18 anni;
 - b. essere un Volontario della Croce Rossa Italiana, in regola con il versamento della quota associativa oppure, se Dipendente avere un contratto in essere con la Croce Rossa Italiana e l'autorizzazione del Line Manager (Segretario, Direttore di Area) a partecipare all'attività;
 - c. avere qualifica TS o superiore laddove previsto dai rispettivi regolamenti di ciascuna specialità;
 - d. avere qualifica OPEM;
 - e. aver seguito il corso in materia di sicurezza "rischio avanzato" o superiore;
- 19.2 L'Operatore dei Soccorsi Speciali CRI può appartenere alle seguenti categorie (una o più), in funzione delle qualifiche o degli incarichi in corso:
 - a. Operatore Base;
 - b. Operatore Specializzato;
 - c. Referente Tecnico Nazionale, Regionale, Territoriale;
 - d. Formatore, Trainer (o Istruttore ove previsto) di Specialità;
- 19.3 L'Operatore dei Soccorsi Speciali CRI, indifferentemente dalla categoria, appartiene a uno dei due ruoli seguenti:
 - a. Operativo;
 - b. Non Operativo.

uno dei due ruoli seguenti:

Le condizioni di appartenenza ai ruoli sono identificate all'articolo "Operatività". Per le sole figure didattiche (Trainer/ Istruttori, Formatori) appartengono, inoltre, a

- a. Attivo;
- b. Non Attivo.



5.

TITOLO IV – L'OPERATORE DEI SOCCORSI SPECIALI

20. Operatività

- 20.1 L'Operatore Base e l'Operatore Specializzato, per rimanere nel ruolo operativo, dovranno svolgere le attività previste per il mantenimento della qualifica di specialità, indicate nelle rispettive schede corsi della Formazione su GAIA. Nel caso in cui l'Operatore dei Soccorsi Speciali non ottemperi a quanto previsto per il mantenimento della qualifica viene considerato "non operativo". L'Operatore nel ruolo "non operativo" mantiene la qualifica per un massimo di due anni (dalla data dell'ultima riqualifica sostenuta, indicata sul libretto individuale informatizzato) e rimane parte del gruppo per tutte quelle mansioni in cui non deve essere impiegato in attività operative.
 - Il mantenimento di operatività è da effettuarsi tra l'1 gennaio e il 30 aprile di ogni anno.
- 20.2 Il mantenimento dell'operatività, organizzato dal RTR di ciascuna specialità, può essere convocato in più sessioni, su tutto il territorio di competenza e deve essere certificato nell'apposito portale di GAIA, secondo quanto previsto nelle relative schede di formazione delle singole specialità.
- 20.3 Possono essere previste sessioni straordinarie, per il mantenimento dell'operatività, nel caso di recupero a seguito di infortunio e per coloro che per motivazioni valide particolari non sono riusciti ad effettuarlo entro le sessioni previste. Tali sessioni sono autorizzate dal DTN OES per il tramite del rispettivo RTN che ne curerà la successiva organizzazione su richiesta dei rispettivi RTR dandone agli stessi delega a svolgere tali sessioni.
- 20.4 Per le specifiche prove si rimanda ai rispettivi Regolamenti di Specialità.
- 20.5 L'Operatore, per partecipare ad attività addestrative, dovrà comunque essere risultato idoneo alla sorveglianza sanitaria annuale prevista per l'attività specifica.



5.

TITOLO IV – L'OPERATORE DEI SOCCORSI SPECIALI

- 20.6 Ogni Operatore "per rientrare nel ruolo "operativo" dovrà avere i seguenti requisiti:
 - a. visita medica da parte del medico competente, così come previsto dal "Regolamento sulla tutela della sicurezza e della salute dei volontari".
 - b. un aggiornamento teorico-pratico stabilito dal RTN, normato da ogni singolo regolamento di specialità.

Una volta riqualificato l'operatore sarà inserito nuovamente nel ruolo operativo.

- 20.7 La permanenza dell'operatore nello *status* "non operativo" per più di due anni (dalla data dell'ultima riqualifica sostenuta, indicata sul libretto individuale informatizzato) comporta la perdita della qualifica. Ne consegue che per rientrare negli albi nazionali di specialità dovrà sostenere nuovamente il percorso formativo di base.
- 20.8 La sessione per l'operatività viene attivata sul portale GAIA dal RTR indicando il/i Trainer/ Formatori che le certificheranno. A prova sostenuta i verbali, completi dei dati previsti, verranno compilati sul portale GAIA con l'esito "operativo" o "non operativo", con aggiornamento automatico del libretto individuale informatizzato e la generazione della nuova card di operatività annuale.

21. Albo Nazionale dei Soccorsi Speciali

- 21.1 L'Albo Nazionale dei Soccorsi Speciali è il documento di tracciabiltà di tutti gli Operatori appartenenti alle singole Specialità, con tutte le informazioni di anagrafica, competenze acquisite e dati utili di riferimento.
- 21.2 L'Albo è generato tramite il portale GAIA e verificato dal Centro di Formazione Nazionale in materia di Emergenza e Soccorsi Speciali che ne assicura la correttezza dei dati inseriti compresa la parte dei rinnovi di operatività. L'albo è aggiornato entro il 30 aprile dell'anno in corso.



5.

TITOLO IV – L'OPERATORE DEI SOCCORSI SPECIALI

- 21.3 Ogni Operatore dei Soccorsi Speciali, al momento in cui è iscritto nell'albo, riceve un numero univoco di identificazione; tale numero lo accompagnerà per tutte le specializzazioni.
- 21.4 Nel caso di variazione dello *status*, anche di un singolo Operatore dei Soccorsi Speciali della CRI (dimissioni, cancellazione dal ruolo, sospensione temporanea dall'attività, decesso, decesso del cane applicabile solo per UC), sarà cura del RTR di competenza comunicare al RTN di Specialità e al Centro di Formazione Nazionale in materia di Emergenza e Soccorsi Speciali il relativo aggiornamento.

22. Gaia, il libretto individuale e la card di operatività

- 22.1 GAIA è il portale unico anagrafico della Croce Rossa Italiana. Sul portale GAIA è quindi posto fascicolo personale digitale dell'Operatore che include il Libretto Individuale e la card di operatività, i titoli acquisiti attraverso i corsi di formazione, visualizzabili ed eventualmente stampabili.
- 22.2 Ogni Operatore dei Soccorsi Speciali dovrà aver cura di annotare sul proprio libretto individuale digitale le attività (aggiornamenti, allenamenti, esercitazioni, assistenze e emergenze) a cui ha partecipato. Le stesse saranno validate dal proprio RTT di Specialità.
- 22.3 Sulla piattaforma GAIA, l'Operatore dei Soccorsi Speciali, nella sezione relativa al proprio *curriculum*, può visualizzare e stampare la card unica relativa ai singoli brevetti conseguiti e lo stato "operativo" / "attivo" relativo all'annualità in corso. Su tale card viene riportata la data di validità.



5.

TITOLO IV – L'OPERATORE DEI SOCCORSI SPECIALI

23. Sorveglianza Sanitaria

- Per il particolare impegno fisico a cui sono soggette tutte le attività dei Soccorsi Speciali, tutti gli operatori sono tenuti obbligatoriamente a sottoporsi a visita medica annuale indicata da parte del medico competente, così come previsto dal "Regolamento sulla tutela della sicurezza e della salute dei volontari".
- 23.2 Il superamento della visita medica è elemento fondamentale per il mantenimento dell'Operatività. Qualora il medico competente non ritenesse l'Operatore idoneo, verrà inserito nel ruolo Non Operativo.
- 23.3 La programmazione annuale e i costi relativi alle visite di sorveglianza sanitaria degli operatori dei Soccorsi Speciali sono a carico dei Comitati di appartenenza.



6_

TITOLO V -UNIFORMI, EMBLEMA, **DISTINTIVI DI** SPECIALITÀ E DI **GRUPPO**



TITOLO V – UNIFORMI, EMBLEMA, DISTINTIVI DI SPECIALITÀ E DI GRUPPO

24. Uniformi dei Soccorsi Speciali

- 24.1 Viste le particolari esigenze tecniche e operative, le differenti Specialità sono soggette ad uno specifico Capitolato Tecnico Uniformi.
- 24.2 Il Capitolato Tecnico delle Uniformi dei Soccorsi Speciali viene definito e modificato, per la parte di competenza, dalle Commissioni Tecniche Nazionali che supportano l'U.O. Soccorsi Speciali e Internazionali, nella predisposizione di apposita bozza da sottoporre al C.D.N. per il tramite del DTN OES.
- 24.3 Tutti gli Operatori dei Soccorsi Speciali vestono le Uniformi previste dal Capitolato Tecnico sopra citato, nelle modalità previste dal Regolamento Uso Uniforme CRI e in particolare durante i servizi propri della Specialità o assimilabili ad essi (attività formative, addestrative, operative, di rappresentanza e cerimonie).
- 24.4 L'Uniforme dei Soccorsi Speciali permette di portare, oltre agli Emblemi della Croce Rossa anche i Distintivi di Specialità, patch nominativa e patch di funzione.

25. Distintivi di Specialità

- 25.1 Ogni Specialità dei Soccorsi Speciali ha un proprio distintivo identificativo, allegato ad ogni singolo Regolamento di Specialità.
- 25.2 La modifica del distintivo identificativo della Specialità è in capo alla Commissione Tecnica Nazionale di Specialità che la presenta all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale per tramite del Delegato Tecnico Nazionale Operazioni, Emergenza e Soccorsi.
- 25.3 I Distintivi di Specialità si traducono anche in nastrini, come indicato nell'allegato al presente regolamento.
- 25.4 Tutti gli Operatori possono apporre sull'Uniforme CRI i distintivi solo se nel ruolo Operativo o Attivo.
- 25.5 I Distintivi di Specialità devono essere inscrivibili in un cerchio. Essi sono posti sull'Uniforme per il tramite di patch di dimensioni non superiori a 7,5 cm di



TITOLO V – UNIFORMI, EMBLEMA, DISTINTIVI DI SPECIALITÀ E DI GRUPPO

diametro, o tramite nastrino (laddove consentito).

- 25.6 I Distintivi di Specialità, attraverso il colore dello sfondo, identificano le categorie di Operatori:
 - Il colore bianco identifica l'Operatore Base;
 - il colore rosso identifica l'Operatore Specializzato;
 - il colore blu identifica il Trainer/ Istruttore;
 - il colore verde identifica il Formatore.



TITOLO VI –
DISPOSIZIONI
ECONOMICHE,
GENERALI E
TRANSITORIE



7.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI ECONOMICHÉ, GENERALI E TRANSITORIE

26. Disposizioni Economiche in tempo ordinario

- 26.1 I costi derivanti dall'attività delle Squadre Territoriali sono in capo al Comitato Territoriale di appartenenza.
- 26.2 I costi derivanti dall'attività dei Gruppi Regionali sono in capo ai rispettivi Comitati Regionali CRI.
- 26.3 La programmazione economica annuale è in capo a ciascun DT OES ad ogni livello territoriale che, di concerto con il Referente Tecnico di Specialità di pari livello avrà il compito di proporre apposito progetto e relativo budget di attività al relativo Consiglio Direttivo CRI.

Essa deve tenere conto della copertura dei costi di impiego senza l'indicazione dei benefici di legge essendo attività ordinaria.

27. Disposizioni Economiche in Emergenza

27.1 In caso di attivazione per attività di Emergenza l'applicazione dei benefici di legge (Artt. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018) sono da intendersi a carico di ciascun soggetto istituzionale che autorizza l'impiego della CRI e se ne assume la responsabilità di rimborso (Comuni, Prefetture, Regioni, Province Autonome, DPC).

28. Funzioni economiche del Comitato Nazionale

- 28.1 Il Comitato Nazionale, per il tramite della Direzione Operazioni Emergenza e Soccorsi ovvero dell'U.O. "Operazioni, Soccorsi Speciali e Internazionali", ha competenza di gestione per:
 - il budget delle Commissioni Nazionali, al fine di garantire riunioni e incontri;
 - il budget per lo sviluppo programmatico dei Team Nazionali e dei Gruppi Regionali limitatamente a quanto previsto, al fine di raggiungere gli standard minimi dallo stesso definiti;



7.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI ECONOMICHÉ, GENERALI E TRANSITORIE

- La partecipazione a progetti e interventi internazionali.
- Le attività di risposta alle emergenze secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale delle Attività di Emergenza.
- 28.2 Il Comitato Nazionale può finanziare specifiche attività corsi di formazione o interventi anche attraverso progetti a finanziamento interno o sottoposti a logica di mercato, attraverso il Centro Nazionale di Formazione in Materia di Emergenza e Soccorsi Speciali.

29. Disposizioni Transitorie

- 29.1 I Referenti Tecnici di ciascuna Specialità e ad ogni livello territoriale, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno provvedere, laddove non in possesso, al conseguimento del titolo di "Coordinamento delle Attività di Emergenza" così come previsto da apposita scheda corso (devono in tal senso essere considerati validi i titoli ex 1° livello, 2° livello e 3° livello C.A.E.).
- 29.2 Le Commissioni Tecniche Nazionali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno provvedere a:
 - a. Supportare l'U.O. Soccorsi Speciali e Internazionali alla redazione di manuale operativo per ogni singola Specialità
 - b. supportare l'U.O. Soccorsi Speciali e Internazionali per lo sviluppo dei capitolati tecnici dei materiali e delle Uniformi.
 - c. Definire, di concerto con l'U.O. Soccorsi Speciali e Internazionali, i Protocolli Operativi e le Procedure Operative Standard.
 - d. Supportare il Centro Nazionale di Formazione in Materia di Emergenza e Soccorsi Speciali nell'aggiornamento e sviluppo delle schede dei corsi per il Catalogo dei corsi di formazione per Volontari e Dipendenti della Croce Rossa Italiana.



7.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI ECONOMICHĖ, GENERALI E TRANSITORIE

30. Disposizioni Generali

- 30.1 Laddove viene indicato il livello regionale deve intendersi allo stesso modo per le Provincie Autonome di Trento e Bolzano e per l'Area Metropolitana - Roma Capitale.
- 30.2 Al fine della corretta gestione in tempo d'emergenza delle risorse della CRI, gli Operatori dei Soccorsi Speciali in ruolo "Operativo" non possono svolgere la medesima funzione in altre organizzazioni cui prestano attività a titolo volontaristico o essere considerati Volontari Operativi di Protezione Civile.
- 30.3 Per quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e disposizioni regolamentari proprie dell'Associazione e del Regolamento delle Attività di Emergenza.
- 30.4 Qualsiasi disposizione in contrasto con il presente Regolamento è abrogata.
- 30.5 Per quanto non specificatamente menzionato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, al Codice Etico e ai Regolamenti della Croce Rossa Italiana, oltre che ai Piani di Emergenza del livello corrispondente e alla Legge in vigore nel Paese di intervento.
- 30.6 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore alla data della sua approvazione.



TAVOLA DELLE REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

N.	Data della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale	
0	26 giugno 2021	Approvazione
1		Prima revisione
2		Seconda revisione
3		Terza revisione
4		Quarta revisione
5		Quinta revisione